



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 71

Oggetto:

Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - Atto di indirizzo.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese luglio, alle ore 13:20 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Vice Sindaco
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) RIPA	Maria Rosa	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 27-6-2019

Il Responsabile dell'Area III
Geom. Francesco Ingalisi

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 01-07-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferraro

Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - Atto di indirizzo”**.

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. n. 33 del 30/06/1984, registrato a Lentini il 2/07/1984 al n. 160 degli Atti pubblici, il Comune di Carlentini ha affidato alla società SLIM SUD S.p.A. in concessione la costruzione dell'impianto e la gestione del servizio di distribuzione del gas metano, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 1984;
- per effetto di successivi passaggi societari, la titolarità del contratto è stata trasferita in capo alla ITALGAS RETI S.p.A. avente sede legale in Torino, viale Largo Regio Parco, n. 9, la quale, quindi, risulta essere l'attuale concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Carlentini;

VISTO:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cd. decreto Letta) con il quale il legislatore italiano, in attuazione della Direttiva n. 98/30 CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha stabilito le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
- l'art. 14 del suddetto decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 il quale, nel dichiarare l'attività di distribuzione del gas naturale attività di pubblico servizio, stabilisce che la stessa è affidata esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- l'art. 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222, con il quale viene stabilito che le gare per l'affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi e sulla base di criteri predeterminati, entrambi da stabilirsi con decreti ministeriali;
- i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 e del 18/10/2011 con i quali vengono stabiliti, rispettivamente, 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) a livello nazionale e i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;

- il decreto dello Sviluppo Economico n. 226 del 12.11.2011 recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159” (c.d. “Decreto Criteri”), entrato in vigore a far data dal 12.2.2012;

DATO ATTO:

- che l'art. 67, comma 5, della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 disponeva che “le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga”;
- che l'art. 86 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, disponeva che “la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015;
- che l'art. 94 della legge 07 maggio 2015, n. 9, nello stabilire che le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione Siciliana, dispone altresì che gli enti locali che, in forza di disposizioni legislativi previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato; è comunque fatto obbligo al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 15 settembre 2015 con la quale, in forza delle succitate norme nazionali e regionali, viene dichiarata risolta la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano con ITALGAS RETI S.p.A., attuale concessionaria del servizio *de quo*;

ATTESO che, per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto gestito in regime di *prorogatio* amministrativa dalla Società ITALGAS RETI S.p.A., e andrà a scadere con il compimento di tutti gli adempimenti necessari per il riaffidamento a nuovo concessionario che sarà identificato tramite gara ad evidenza pubblica, da attuarsi nelle forme, nei termini e nel rispetto delle norme specificate sopra;

CHE il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

VISTO il comma 2 dell'art. 69 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 che così dispone:

“All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole “Nella Regione non si applica l'articolo 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento dell'energia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di tale decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l'espletamento della procedura di gara nei comuni inadempienti.”.

ATTESO che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha emanato alcun decreto di cui alla lettera b) del succitato art. 69, comma 2, della L.r. n. 8 del 08/05/2018

CONSIDERATO che è primario interesse del Comune procedere alla riorganizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, in conformità al vigente quadro normativo e giurisprudenziale, dando un rapido impulso all'avviamento delle complesse procedure che dovranno portare alla indizione della gara nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità;

CHE secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, ogni Comune ha l'onere di attività propedeutiche all'indizione della gara *de qua* che dovranno definire, tra l'altro, anche gli elementi programmatici e di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione;

CHE gli elementi programmatici e di sviluppo e lo stato dell'impianto possono essere sinteticamente (ma non esaustivamente) rappresentati nei seguenti elaborati tecnici e cioè:

- Stato di consistenza aggiornato dell'impianto redatto secondo i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2011;
- Valore industriale residuo (VIR) da rimborsare al gestore uscente in conseguenza degli investimenti da questi eseguiti sull'impianto e non completamente ammortizzati, da stimare secondo le indicazioni contenute nell'art. 5 del D.M. n. 226/2011;

- Piano industriale relativo all'impianto di distribuzione del gas, tenendo conto dello stato d'uso, delle caratteristiche tecniche e dell'obsolescenza tecnologica delle varie componenti dell'impianto, nonché delle esigenze di sviluppo delle reti per la fornitura di clienti potenziali ancora non allacciati al servizio gas e della necessità di assicurare sia l'adeguamento tecnologico dell'impianto distributivo sia il rispetto degli obblighi di servizio sanciti, per l'attività di distribuzione del gas naturale, dall'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (AEEG);

PRESO ATTO della complessità e specificità degli adempimenti da porre in essere che rappresentano tutte attività propedeutiche all'indizione della gara, risulta necessario avvalersi di professionalità esterne all'amministrazione, in quanto:

- la struttura tecnico-amministrativa di questo comune, impegnata nell'ordinaria attività istituzionale che assorbe interamente le risorse umane disponibili, non ha la possibilità di porre in essere, al proprio interno, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- in relazione, poi, all'estrema complessità e particolarità della materia e per l'esecuzione di servizi altamente specialistici, questo Comune non dispone delle risorse di personale qualificate per la redazione della predetta valorizzazione;

VISTO l'art. 8, comma 1, del Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011 come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, in virtù del quale *“i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'art. 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 3 (...) ed il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato*

CONSIDERATO:

- che, conseguentemente, l'Amministrazione Comunale ha la necessità, in un contesto che è anche di interlocuzione dialettica con controparti esperte, in grado di trarre vantaggio da ogni asimmetria informativa, di dotarsi di adeguate collaborazioni sia nello svolgimento delle attività preordinate

- al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas, sia nell'attività di acquisizione dei dati e di valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente;
- che l'onere per l'incarico, trova copertura nelle spese di gara poste a carico del gestore entrante, ma anticipate dall'attuale concessionario in qualità di gestore uscente, come previsto all'art. 8 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226;
 - che l'autorità per l'energia e il gas con propria deliberazione 11 Ottobre 2012 n° 407/2012/R/GAS ha definito i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara da porre a carico del gestore entrante;

PROPONE

alla Giunta Municipale

1. di fornire il proprio favorevole indirizzo, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento dell'incarico di supporto tecnico specialistico nella gestione delle funzioni locali inerenti il procedimento di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226 ed alla delibera dell'AEEG 11 Ottobre 2012 n° 407/2012/R/GAS;
2. dare mandato al Capo Area III, nell'ambito dei propri poteri gestionali, per l'individuazione del soggetto professionista cui affidare l'incarico in argomento;
3. dare atto che gli oneri relativi al compenso professionale derivante dal presente atto, così come dispone l'art. 8 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, sono posti a carico a carico del soggetto aggiudicatario della futura gara, anche se inizialmente anticipati dall'attuale concessionario in qualità di gestore uscente.

IL SINDACO
Giuseppe Stefio



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di fornire il proprio favorevole indirizzo, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento dell'incarico di supporto tecnico specialistico nella gestione delle funzioni locali inerenti il procedimento di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226 ed alla delibera dell'AEEG 11 Ottobre 2012 n° 407/2012/R/GAS;
2. dare mandato al Capo Area III, nell'ambito dei propri poteri gestionali, per l'individuazione del soggetto professionista cui affidare l'incarico in argomento;
3. dare atto che gli oneri relativi al compenso professionale derivante dal presente atto, così come dispone l'art. 8 comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, sono posti a carico a carico del soggetto aggiudicatario della futura gara, anche se inizialmente anticipati dall'attuale concessionario in qualità di gestore uscente.
4. dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcuro

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 08/07/2011

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcuro

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____